



COMUNE DI CORATO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2012

ART. 1
Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 2
Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22.11.1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita un'apposita tassa annua, da applicare secondo le disposizioni dell'art. 58 e seguenti del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 3
**Servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915 in conformità dell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4
**Presupposti della tassa
(art. 62 D. Lgs. 507/93)**

La tassa è dovuta per l'occupazione o per la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualunque uso adibiti, posti nella zona del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento di cui al precedente art. 3.

ART. 5
**Soggetti passivi della tassa
(art. 63 D. Lgs. 507/93)**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ovvero aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando

nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6
Esenzioni oggettive
(art. 62 D. Lgs. 507/93)
(art. 12-bis L. 425/96)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, pena la non applicabilità dell'esenzione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per l'effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere l'onere del tributo;
- c) i locali adibiti all'esercizio di qualsiasi culto stesso e/o di proprietà della Santa Sede;
- d) i locali adibiti a sedi di organizzazioni di volontariato ufficialmente riconosciute destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche;
- e) le aree scoperte adibite a verde;
- f) fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Le esenzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 7
Esenzioni per le Piccole e Medie Imprese

Sono esenti per la durata di un anno dall'inizio dell'attività, le Piccole e Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, di nuova istituzione e che non derivino dalla cessazione di preesistenti imprese, in possesso dei requisiti per accedere agli incentivi di cui al D. Lgs. n. 185/2000 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) e alla legge n. 215/92 (azioni positive per l'imprenditorialità femminile).

La richiesta deve essere presentata, pena la perdita del diritto, entro un mese dall'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

La richiesta di esenzione deve essere corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al primo comma.

ART. 8
Commisurazione della tassa

La tassa, a norma del combinato disposto dagli articoli 64 e 65 del D. Lgs. n. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento pari alla previsione dell'Azienda che gestisce il servizio (ASIPU) decurtato del 10%.

Essa è corrisposta in base a tariffe per mq. di superficie ed è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

La copertura del costo del servizio è fissata nella misura del 80%.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quello superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoio e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura sotto indicata, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando l'idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE (%)
Macellerie	20%
Autocarrozzerie	20%
Autofficine per riparazione di veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Laboratori di analisi e simili	10%
Laboratori di confezioni	20%
Lavanderie	10%
Laboratori di verniciatura	20%
Falegnamerie	20%
Laboratori di odontotecnici	30%

ART. 9
Decorrenza e cessazione della tassa
(art. 64 D. Lgs. 507/93)

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 10
Tassa giornaliera di smaltimento
(art. 77 D. Lgs. 507/93)

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravanti da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata anche direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 11

Classificazione di locali ed aree

Ai sensi degli artt. 65 e 68 del D. Lgs. n. 507/1993, i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

1) LOCALI PER ATTIVITA' COLLETTIVE:

- a) musei, archivi, biblioteche, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali;
- b) sale cinematografiche, teatrali, palestre;
- c) scuole pubbliche e private, asili nido.

2) LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI:

- a) banche, studi professionali in genere, uffici pubblici;
- b) circoli sportivi e ricreativi;
- c) parrucchieri ed estetisti.

3) LOCALI DESTINATI AD USO ABITATIVO:

- a) abitazioni private, residenze, comprese le multiproprietà;
- b) convivenze, convitti e collegi, istituti assistenziali, caserme;
- c) ospedali, case di cura e riposo, alberghi, complessi agro-turistici.

4) LOCALI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AREE RICREATIVO/TURISTICHE:

- a) fiere, esposizioni, mostre, campeggi, complessi attrezzati per attività sportive;
- b) parchi e giardini.

5) LOCALI ED AREE PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI:

- a) laboratori artigianali in genere, officine in genere, fermo restando l'abbattimento percentuale di cui all'art. 8, ultimo comma;
- b) capannoni industriali, fermo restando l'abbattimento di cui sopra;

c) negozi di abbigliamento, tessuti, calzature, negozi di casalinghi, articoli da regalo, profumerie e simili.

6) LOCALI ED AREE PER PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI DEPERIBILI:

a) ristoranti, pizzerie, bar, fast-foods;

b) pasticcerie, paninoteche;

c) negozi di frutta e verdura, fiori, pescherie, supermercati e simili, banchi di vendita all'aperto.

ART. 12

**Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio di raccolta
(art. 59 D. Lgs. 507/93)**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati di cui all'art. 3 è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Per l'abitazione e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al **70%** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrica o di fatto servita non è superiore a **300 mt.**;

b) in misura pari al **60%** della tariffa se la suddetta distanza supera i **300 mt.** e non è superiore a **500 mt.**;

c) in misura pari al **40%** della tariffa per distanza superiore a **500 mt.**.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida all'Azienda che gestisce il servizio smaltimento dei rifiuti ed al competente Ufficio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 3 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio, salvo motivi di forza maggiore o motivi sindacali, o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, come previsto nell'apposito regolamento di cui all'art. 3, il tributo è dovuto in misura al **40%** della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della

raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 13
Riduzioni
(art. 66 D. Lgs. 507/93)

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono computate nel limite del **50%** della superficie lorda dichiarata o accertabile.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottostante nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante: **40%**;
- b) locali, non adibiti ad abitazione, ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **50%**;
- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**;
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **1/3**;
- e) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs. n. 507/1993: **60%**;
- f) locali adibiti a sedi di partiti politici e associazioni sindacali, limitatamente ad una sola sede: **50%**;
- g) utenti assistiti o aventi i requisiti per essere assistiti dal Comune in forma continuata, come certificato dal competente Ufficio del Settore Servizi sociali: **90%**;
- h) utenti titolari di trattamento pensionistico il cui reddito complessivo non superi l'importo di una pensione integrata al minimo, oltre al reddito della abitazione occupata direttamente a titolo di proprietà: **75%**;
- i) utenti disoccupati da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione provvisti di reddito annuo familiare non superiore a quello indicato nella precedente lettera h): **75%**;
- l) piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE di nuova istituzione, che non derivino dalla cessazione di preesistenti imprese, per mesi dodici dall'inizio dell'attività: **50%**;
- m) immobili privi di mobili e suppellettili e in cui non risultino attivate utenze domestiche (acqua, luce, gas) e di fatto non utilizzati: 80%.**

Le riduzioni di cui alle lettere f), g), h), i) comma 2 del presente articolo, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Non sono considerati assistiti, ai sensi della lettera g) comma 2 del presente articolo, coloro che beneficiano di servizi per la cui erogazione viene corrisposta al Comune una quota partecipativa.

Nel caso le imprese, di cui alla lettera l) comma 2 del presente articolo, godano di altra riduzione, la riduzione si applica all'importo della tassa già ridotta.

ART. 14 **D e n u n c e**

I soggetti di cui al precedente art. 5 devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, presentare denuncia unica dei locali ed aree **alla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”**, entro il **20 GENNAIO** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

Il modello di denuncia è predisposto **dalla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”** e messo a disposizione degli utenti. Entro lo stesso termine del 20 gennaio, devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse che comportino una maggiore tassazione, nonché il venir meno delle condizioni per le esenzioni di cui agli artt. 6 e 12 del presente regolamento.

Se presentata direttamente, **la Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”** rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 15 **Sgravio – Rimborso della tassa** **(art. 75 D. Lgs. 507/93)**

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto in base al precedente art. 9, è disposto dal Funzionario Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.

Tale denuncia è da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza dell'organo del contenzioso adito dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del citato organo del contenzioso adito, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura **pari al** tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 16 **Controllo della denuncia**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce e nelle richieste di riduzione o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, **la Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”** può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei

locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richieste ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nel confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alla richiesta di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti **della Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”**, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l’accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del codice civile.

ART. 17 **Funzionario Responsabile**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 18 **Sanzioni tributarie ed interessi**

Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 258,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione nei termini prescritti o mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele di questionario, di cui all’art. 16 del presente regolamento.

Le sanzioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, interviene l’adesione del contribuente all’avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per tributo ed addizionale, si applicano gli interessi **pari al** tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

La tassa giornaliera, di cui al precedente articolo 10, che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Valgono anche per la tassa giornaliera le stesse sanzioni previste per la tassa annuale.

ART. 19 **Accertamento e Riscossione**

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono a cura del funzionario responsabile, in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 20 **Contenzioso**

Contro gli atti inerenti la gestione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni è ammesso ricorso:

- a) in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
- b) in secondo grado alla Commissione Tributaria Regionale di Bari.

ART. 21 **Rinvio ed altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 22 **Norme finali e transitorie**

Viene abrogato il precedente regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con quanto previsto nel presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio **2012**.

INDICE

Art. 1 Contenuto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Istituzione della tassa	pag. 2
Art. 3 Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	pag. 2
Art. 4 Presupposti della tassa	pag. 2
Art. 5 Soggetti passivi della tassa	pag. 2
Art. 6 Esenzioni oggettive	pag. 3
Art. 7 Esenzioni per le Piccole e Medie Imprese	pag. 4
Art. 8 Commisurazione della tassa	pag. 4
Art. 9 Decorrenza e cessazione della tassa	pag. 5
Art. 10 Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 5
Art. 11 Classificazioni di locali ed aree	pag. 6
Art. 12 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio di raccolta	pag. 7
Art. 13 Riduzioni	pag. 8
Art. 14 Denunce	pag. 9
Art. 15 Sgravio – Rimborso della tassa	pag. 9
Art. 16 Controllo della denuncia	pag. 9
Art. 17 Funzionario Responsabile	pag. 10
Art. 18 Sanzioni tributarie ed interessi	pag. 10
Art. 19 Accertamento e Riscossione	pag. 11
Art. 20 Contenzioso	pag. 11
Art. 21 Rinvio ed altre disposizioni	pag. 11
Art. 22 Norme finali e transitorie	pag. 11